



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 32 DEL 02/03/2017

OGGETTO:

ISTITUZIONE SPERIMENTALE DEL "MERCATO DI PRODOTTI ITTICI" NELLA GIORNATA DEL VENERDI' E DETERMINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore **20:00** nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

PROVOLI GIAMPAOLO	Sindaco	P
NOGARA MARIO	Vice Sindaco	P
MERLO FABIO	Assessore	P
STORARI GIANNI	Assessore	P
DE LUCA SIMONA	Assessore	P
TEMELLIN MARTA	Assessore	P

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE GABRIELLA ZAMPICININI.

Il Sindaco GIAMPAOLO PROVOLI assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 02/03/2017

OGGETTO:

ISTITUZIONE SPERIMENTALE DEL "MERCATO DI PRODOTTI ITTICI" NELLA GIORNATA DEL VENERDI' E DETERMINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17/12/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art. 37, comma 6, del Regolamento che prevede la possibilità di istituire in via sperimentale nuovi mercati, mediante atto di indirizzo della Giunta Comunale per la durata massima di mesi 6 rinnovabili, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'inserimento del nuovo mercato nel Piano delle Aree allegato al Regolamento;

VISTA la presenza consolidata sul territorio nei giorni di venerdì di operatori del commercio su aree pubbliche itineranti specializzati nella vendita di prodotti ittici;

RITENUTO di istituire in via sperimentale il "Mercato di prodotti ittici" nella giornata del venerdì e di individuare per tale scopo l'area-parcheggio compresa tra viale Trieste e via Camporosolo già utilizzata per analoga tipologia di vendita durante il mercato settimanale del mercoledì;

VALUTATO che l'istituzione di detto mercato specializzato possa costituire motivo di apprezzamento per l'utenza in quanto è tradizione il consumo di prodotti ittici nei giorni di venerdì, con la contestuale valorizzazione della funzione commerciale del centro;

CONSIDERATO quindi opportuno autorizzare, al momento in via sperimentale, lo svolgimento del "Mercato di prodotti ittici" nei modi e nei tempi sotto riportati, con possibilità che lo stesso possa essere continuato sulla base di successive valutazioni legate al successo dell'iniziativa;

RITENUTO nel contempo di provvedere con la presente Deliberazione a determinare le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche come previsto dall'art. 38 dello stesso Regolamento, così da consentire un più completo controllo delle situazioni in cui vengono esercitate le attività commerciali sia in forma itinerante e sia con assegnazione di posteggio;

ATTESO che le violazioni al citato Regolamento, a seconda della gravità e recidività, possono essere graduate come segue:

a) per le violazioni di cui agli artt. 6, 12, 19, 25, 26 e 30:

sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 25,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 per il cui accertamento e irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981;

b) per le violazioni di cui agli artt. 7 c.6, 9, 11, 27, 28, 29 e nei casi di recidiva per le violazioni di cui al precedente punto a):

sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 per il cui accertamento e irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981.

La recidiva si verifica qualora la violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in un anno solare anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 allegato al presente provvedimento;

CON votazione unanime espressa ai sensi di legge;

DELIBERA



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- 1) di istituire in via sperimentale, per i motivi in premessa citati, il "Mercato di prodotti ittici";
- 2) di stabilire che il mercato si terrà presso l'area-parcheggio nell'incrocio tra viale Trieste e via Camporosolo, già destinata alla vendita di prodotti ittici durante il mercato settimanale del mercoledì, a partire dalla data di esecutività della presente Deliberazione e con orario dalle 14:00 alle 18:00, salvo diverse necessità da ritenersi fin d'ora autorizzate;
- 3) a far data della esecutività della presente Deliberazione non potrà più essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel perimetro del centro urbano come delimitato dall'art. 30, comma 2;
- 4) di approvare il sistema sanzionatorio dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, nel testo che segue:
"Salvo il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da effettuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica e commisurata alla gravità della violazione come di seguito specificato:
 - a) *per le violazioni di cui agli artt. 6, 12, 19, 25, 26 e 30:*
sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 25,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 per il cui accertamento e irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981;
 - b) *per le violazioni di cui agli artt. 7 c.6, 9, 11, 27, 28, 29 e nei casi di recidiva per le violazioni di cui al precedente punto a):*
sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 per il cui accertamento e irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981.
La recidiva si verifica qualora la violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in un anno solare anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981."
- 5) di dare indirizzo al dirigente dell'Area Tecnica e al comandante della Polizia locale affinché provvedano all'assunzione di tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di Legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

GIAMPAOLO PROVOLI

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL SEGRETARIO COMUNALE

GABRIELLA ZAMPICININI

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
